



per IL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
l'Assessore Delegato  
Alberto CERISE

IL DIRIGENTE ROGANTE  
Massimo BALESTRA

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal \_\_\_\_\_ per quindici giorni consecutivi.

Aosta, lì \_\_\_\_\_

IL DIRIGENTE  
Massimo BALESTRA

---

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 22 giugno 2007

In Aosta, il giorno ventidue (22) del mese di giugno dell'anno duemilasette con inizio alle ore otto e tre minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze, sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

**LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA**

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

**L'Assessore Delegato Sig. Alberto CERISE**

e gli Assessori

**Sig. Antonio FOSSON**

**Sig. Giuseppe ISABELLON**

**Sig. Leonardo LA TORRE**

**Sig. Aurelio MARGUERETTAZ**

**Sig. Ennio PASTORET**

**Sig. Laurent VIERIN**

Si fa menzione che l'Assessore Laurent VIÉRIN interviene alle ore 8.05 dopo l'approvazione della deliberazione n. 1673 e che l'Assessore Ennio PASTORET interviene alle ore 8.10 dopo l'approvazione della deliberazione n. 1678.

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Segreteria della Giunta regionale, Sig. Massimo BALESTRA

---

E' adottata la seguente deliberazione:

N° **1700** OGGETTO :

APPROVAZIONE DELLE DISPOSIZIONI APPLICATIVE DEGLI ARTT. 3, 4, 8 E 23 DELLA L.R. 4 DICEMBRE 2006, N. 29 "NUOVA DISCIPLINA DELL'AGRITURISMO. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 24 LUGLIO 1995, N. 27 E DEL REGOLAMENTO REGIONALE 14 APRILE 1998, N. 1".

## LA GIUNTA REGIONALE

- vista la legge regionale 4 dicembre 2006, n. 29 “Nuova disciplina dell’agriturismo. Abrogazione della l.r. 24 luglio 1995, n. 27 e del regolamento regionale 14 aprile 1998, n. 1”, articoli 3, 4, 8 e 23, che demandano alla Giunta regionale l’approvazione dei parametri minimi aziendali per l’iscrizione nell’elenco degli operatori agrituristici, dei criteri e dei parametri per l’accertamento della complementarità e degli standard costruttivi e dei parametri per il dimensionamento degli interventi a favore dell’agriturismo;
- vista la deliberazione della Giunta regionale n. 4223 in data 29 dicembre 2006 concernente l’approvazione del bilancio di gestione, per il triennio 2007/2009, con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e di disposizioni applicative;
- visto l’obiettivo gestionale 072002 "Interventi a favore dell’agriturismo";
- visto il parere favorevole di legittimità rilasciato dal Direttore della Direzione produzioni vegetali, agriturismo e servizi fitosanitari dell'Assessorato agricoltura e risorse naturali, ai sensi del combinato disposto degli artt. 13 - comma 1 - lett. e) e 59 - comma 2 - della L.R. n. 45/1995, sulla presente proposta di deliberazione;
- su proposta dell’Assessore, sig. Giuseppe Isabellon;
- ad unanimità di voti favorevoli,

## DELIBERA

- 1) di approvare le allegate disposizioni applicative degli articoli 3, 4, 8 e 23 della l.r. 4 dicembre 2006, n. 29, “Nuova disciplina dell’agriturismo. Abrogazione della l.r. 24 luglio 1995, n.27 e del regolamento regionale 14 aprile 1998, n. 1”;
- 2) di stabilire che le suddette disposizioni siano applicate a decorrere dalla data della presente deliberazione.

## DISPOSIZIONI APPLICATIVE

### DEGLI ARTICOLI 3, 4, 8, 23

#### DELLA LEGGE REGIONALE 4 DICEMBRE 2006, N. 29

#### “NUOVA DISCIPLINA DELL’AGRITURISMO. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 24 LUGLIO 1995, N. 27 E DEL REGOLAMENTO REGIONALE 14 APRILE 1998, N. 1”

##### Art. 1

##### *(Definizioni)*

1. Per “struttura competente”, si intende la Direzione Produzioni Vegetali, Agriturismo e Servizi Fitosanitari, dell’Assessorato Agricoltura e Risorse Naturali.
2. Per “locazione ad uso turistico”, di cui all’articolo 2 della legge regionale 4 dicembre 2006, n. 29 “Nuova disciplina dell’agriturismo. Abrogazione della legge regionale 24 luglio 1995, n. 27 e del regolamento regionale 14 aprile 1998, n. 1”, si intende la locazione di camere o alloggi per un periodo non superiore a novanta giorni consecutivi non rinnovabili nello stesso anno, a favore dello stesso ospite.
3. Per attività di “somministrazione di pasti”, di cui all’articolo 2, comma 1 lettera b) n. 1 della legge regionale 29/2006, si intende un’attività in cui possono essere proposti menù composti prevalentemente da piatti della cucina tradizionale valdostana, tenendo conto anche della produzione aziendale. È consentito l’acquisto dei prodotti necessari e complementari alla preparazione dei pasti, quali, farine, olio, sale, spezie, zucchero, caffè, ecc.
4. Per “degustazione dei prodotti aziendali”, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b) n. 2 della legge regionale 29/2006, si intende l’offerta a pagamento, organizzata ai fini promozionali, di assaggi dei propri prodotti aziendali, che possono essere degustati anche seduti a tavola, ma non devono presentare le caratteristiche di un pasto.
5. In tutte le attività agrituristiche che prevedono la somministrazione, ivi compresa la degustazione di prodotti aziendali, possono essere serviti, oltre ai vini valdostani, succhi di frutta locali e altre bevande, purché prodotte sul territorio regionale.
6. Le somministrazioni di pasti e merende e le degustazioni dei prodotti aziendali, possono essere effettuate anche in spazi all’aperto, adeguatamente attrezzati, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza.
7. Nell’attività di “locazione di camere con pensione”, fermo restando l’utilizzo dei prodotti aziendali, è necessario che nell’elaborazione dei menù siano proposti almeno quattro piatti della cucina tradizionale valdostana a settimana.
8. I fabbricati a destinazione agrituristiche devono essere:
  - a) localizzati nel centro aziendale;

- b) localizzati in alpeggio, inteso come l'insieme dei fabbricati e delle superfici prevalentemente sfruttate a pascolo siti in zona di montagna, che garantiscano il mantenimento del bestiame per un periodo medio di 100 giorni consecutivi.
9. Per quanto riguarda i mayen, viste le caratteristiche di disomogeneità proprie di tale statuto, il caso di agriturismo in mayen sarà valutato singolarmente dalla struttura competente, sulla base di parametri riferiti ad un'attenta analisi dell'utilizzo agricolo dei fabbricati e delle superfici falciate e pascolate costituenti il mayen stesso e sull'effettiva presenza dell'operatore agriturismo.

## Art. 2

### *(Modalità e limiti all'esercizio dell'attività agrituristica)*

1. Nel caso di espletamento contestuale delle attività previste dall'articolo 2, comma 1 della l.r. 29/2006, i limiti massimi relativi ai coperti ed ai posti letto, non sono cumulabili.
2. I bambini fino a tre anni di età non sono conteggiati nei limiti massimi consentiti, relativi ai posti letto ed ai coperti.
3. Eventuali variazioni, relative al periodo di apertura e chiusura, superiori a sette giorni, devono essere comunicate al Comune ed alla struttura competente.
4. Per soggetti esterni di cui all'articolo 14, comma 1 della l.r. 29/2006 si intendono le figure non ricomprese nella manodopera familiare e nel personale dipendente assunto con contratto agricolo, quali le imprese di pulizia, le lavanderie industriali o altri soggetti che saranno oggetto di approvazione preventiva da parte della Commissione Tecnica di cui all'articolo 6.
5. La denuncia dei prezzi relativi alle attività agrituristiche elencate all'articolo 2, comma 1, della l.r. 29/2006, è redatta su appositi modelli predisposti dalla struttura competente. Le tabelle ed i cartellini con l'indicazione dei prezzi praticati, devono essere esposti in modo visibile nei locali di ricevimento degli ospiti ed in ciascuna camera o unità abitativa.
6. I pannelli con distintivo dell'agriturismo, che sono numerati e vanno esposti in zona visibile all'esterno dell'edificio a destinazione agrituristica, sono realizzati a cura della struttura competente e sono consegnati all'operatore agriturismo, all'atto del rilascio dell'autorizzazione comunale. In caso di cessazione definitiva dell'attività, i pannelli vanno restituiti alla struttura stessa.
7. A - I controlli previsti all'articolo 29 della l.r. 29/2006 sono effettuati dal personale della struttura competente, con le seguenti modalità:
  - a) su ogni azienda di nuova apertura, entro un anno dall'inizio attività;
  - b) sulle altre aziende agrituristiche operanti sul territorio regionale, nella misura di almeno un 5% di strutture all'anno;
  - c) sulle ricevute fiscali o fatture, relative alle attività di somministrazione nella pensione e nel ristoro, almeno una volta all'anno.
- B - Per quanto riguarda il controllo della produzione aziendale necessaria allo svolgimento dell'attività di somministrazione, a partire dal secondo anno successivo alla certificazione rilasciata dalla struttura competente, che quantifica il numero di coperti ed il periodo di apertura, ai sensi dell'articolo 3, comma 6 della legge regionale 29/2006, l'operatore agriturismo interessato dovrà produrre entro

il 31 dicembre di ogni anno un'autocertificazione attestante la non sussistenza di variazioni rispetto l'anno in corso oppure una comunicazione relativa alle variazioni intercorse, che daranno luogo ad un nuovo calcolo del numero dei coperti e del periodo di apertura.

### Art. 3

*(Parametri minimi aziendali necessari all'iscrizione nell'elenco degli operatori agrituristici)*

1. I parametri minimi aziendali necessari per ottenere l'iscrizione nell'elenco degli operatori agrituristici, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge regionale 29/2006, sono stabiliti distintamente per tipologia di attività svolta.

2. I minimi colturali e di allevamento richiesti per lo svolgimento di attività agrituristiche non dovranno essere inferiori a:

150 giornate lavorative annue, per lo svolgimento delle seguenti attività agrituristiche:

- ✓ locazione ad uso turistico” di alloggi;
- ✓ fattoria didattica, senza attività di somministrazione;

200 giornate lavorative annue, calcolate su colture ed allevamenti in grado di fornire la prevalenza di prodotto, in termini di quantità e di varietà ed in relazione ai menu proposti, per lo svolgimento delle seguenti attività agrituristiche:

- ✓ “locazione ad uso turistico” di alloggi con somministrazione, ai propri ospiti, di prima colazione e/o merenda;
- ✓ fattoria didattica, con somministrazione di merende;
- ✓ locazione ad uso turistico di camere con prestazione del servizio di prima colazione, compresa la somministrazione, ai propri ospiti, della merenda;

250 giornate lavorative annue, calcolate su colture ed allevamenti in grado di fornire la prevalenza di prodotto, in termini di quantità e di varietà ed in relazione ai menu proposti, per lo svolgimento delle seguenti attività agrituristiche:

- ✓ locazione, ad uso turistico, di camere con prestazione del servizio di mezza pensione o di pensione completa, compresa la somministrazione, ai propri ospiti, della merenda;
- ✓ somministrazione di pasti e merende.

Le giornate lavorative di cui sopra sono calcolate in base ai valori tabellari per il calcolo del fabbisogno lavorativo in agricoltura, approvati con deliberazione della Giunta regionale n. 799 in data 30 marzo 2007 e sono riferite ai sottoelencati allevamenti e colture:

- Allevamenti bovini, caprini, ovini.
- Colture: seminativi, foraggiere (prato irriguo e prato asciutto), coltivazioni permanenti (prato arborato, frutteto, frutta a guscio, piccoli frutti, vigneti).

3. Nel conteggio delle giornate lavorative annue, di cui sopra, potranno concorrere al calcolo delle giornate lavorative, per un massimo complessivo del 20% delle giornate richieste, tutte le restanti categorie di allevamenti previste dalla tabella A5 allegata alla deliberazione della Giunta regionale n. 799 in data 30 marzo 2007.

#### Art. 4

##### *(Posti letto, coperti e periodo di apertura)*

1. In applicazione di quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 3 della legge regionale 29/2006, la struttura competente provvederà a determinare e certificare il numero dei posti letto e dei coperti ed il numero massimo di giorni / periodo di apertura, autorizzabili a ciascuna azienda addetta all'esercizio dell'attività agrituristica. Oltre ai minimi aziendali di cui all'articolo 3 del presente manuale, l'azienda dovrà garantire la prevalenza di prodotti aziendali in termini di quantità e di varietà di prodotto disponibili, in relazione al menù proposto.
2. È ammesso ricorso alla determinazione di quanto previsto al comma precedente, da inoltrare al coordinatore del Dipartimento agricoltura entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

#### Art.5

##### *(Giudizio di razionalità)*

1. La determinazione della spesa ammissibile e l'eventuale erogazione dei benefici presuppongono che le opere oggetto di finanziamento siano state sottoposte al giudizio di razionalità sul progetto, da parte della Commissione tecnica di cui al successivo articolo 6.
2. Il giudizio di razionalità per gli interventi a favore dell'agriturismo presuppone la sussistenza della razionalità dei fabbricati a destinazione agricola, rilasciata dall'ufficio competente dell'Assessorato Agricoltura e Risorse Naturali.
3. Il giudizio di razionalità esprime una valutazione in merito al centro aziendale, al dimensionamento del progetto agrituristico in relazione all'azienda agricola gestita dal richiedente, nel rispetto degli standard costruttivi e dei parametri descritti nelle presenti disposizioni, ed agli ulteriori requisiti richiesti, ai fini del finanziamento, dalla legge regionale 29/2006.
4. Il giudizio di razionalità costituisce, altresì, un vincolo dimensionale progettuale da adottare per i locali strettamente necessari alla conduzione dell'azienda agrituristica.
5. Apposita domanda è inoltrata alla struttura competente, corredata del progetto di massima e della relazione tecnica illustrante la progettazione.
6. Il giudizio di razionalità è rilasciato ai soggetti iscritti nell'elenco degli operatori agrituristici, ai sensi dell'articolo 4 della l.r. 29/2006.
7. Il giudizio di razionalità relativo all'opera oggetto di finanziamento, deve essere comunicato al richiedente entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda.
8. È ammesso riesame motivato, da inoltrare alla struttura competente o ricorso al coordinatore del dipartimento Agricoltura, da presentarsi entro trenta giorni dal ricevimento del giudizio di razionalità stesso.
9. La validità del giudizio di razionalità, per gli usi consentiti, è di anni due dalla data del rilascio.
10. I beneficiari delle provvidenze previste dall'articolo 17 della l.r. 29/2006 devono sottoscrivere un impegno a non ridurre l'estensione della propria azienda agricola, intesa come entità aziendale complessiva, al di sotto dei minimi aziendali richiesti per lo svolgimento dell'attività agrituristica svolta.

Art. 6  
(Commissione Tecnica)

1. Nell'ambito della struttura competente è istituita una Commissione tecnica così composta:
  - a) dirigente della struttura competente, o suo delegato, con funzione di Presidente;
  - b) istruttore tecnico, responsabile dell'ufficio competente, designato dal dirigente;
  - c) perito agrario o agrotecnico dell'ufficio competente, designato dal dirigente;
  - d) perito agrario o agrotecnico della struttura competente, designato dal dirigente;
  - e) coadiutore dell'ufficio competente, con funzione di segretario senza diritto di voto, designato dal dirigente.
2. Il giudizio è espresso a maggioranza dei suoi componenti.
3. In caso di disomogeneità dei pareri, il giudizio è motivatamente espresso dal Dirigente della struttura competente.
4. Le sedute della Commissione sono valide qualora presente la metà dei suoi componenti con diritto di voto, compreso il Presidente.
5. All'interno delle competenze ad essa affidate dalle presenti disposizioni, la Commissione tecnica provvede in particolare a:
  - a) verificare se il fabbricato oggetto dell'intervento insiste o si realizza nel centro aziendale;
  - b) esprimersi sull'individuazione del centro aziendale in relazione a casi particolari;
  - c) esprimere pareri preliminari in merito ad interventi nel settore dell'agriturismo;
  - d) esprimere il giudizio di razionalità sulle iniziative agevolabili di cui all'articolo 16 comma 1 della legge regionale 29/2006;
  - e) esprimersi sulle richieste di realizzazione di strutture di nuova costruzione;
  - f) approvare, sulla base delle priorità stabilite con successiva deliberazione della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 18, comma 4 della legge regionale 29/2006, l'elenco delle domande da finanziare;
  - g) verificare la determinazione della spesa ammissibile a finanziamento.

Art. 7  
(Certificato di complementarità)

1. La complementarità tra l'attività agricola e l'attività agrituristica prevista dall'articolo 8 della l.r. 29/2006 è accertata, ai fini del rilascio dell'autorizzazione comunale all'esercizio dell'attività agrituristica, dalla struttura competente sulla base del tempo lavoro, espresso in ore medie annue, impiegato dall'impresa agrituristica nell'esercizio delle due attività, agricola e ricettiva.
2. L'accertamento dell'idoneità all'esercizio dell'attività agrituristica è effettuato sulla base dei criteri e dei parametri di cui ai valori tabellari per il calcolo del fabbisogno lavorativo in agricoltura, approvati con deliberazione della Giunta regionale n. 799 in data 30 marzo 2007, per quanto riguarda l'attività agricola e dei criteri e parametri di cui alla seguente tabella "A", per quanto riguarda l'attività agrituristica, rapportati ai dati contenuti nella domanda presentata ai fini del rilascio del certificato di complementarità.

3. Il requisito della complementarità è soddisfatto purché il tempo dedicato all'attività agricola sia prevalente su quello dedicato all'attività agrituristica, computata su base annua per l'attività di alloggio ed in base al periodo di giornate lavorative autorizzate ed effettivamente svolte, per l'attività di somministrazione di pasti e merende (ristoro) e di locazione camere con prima colazione e pensione. A tal fine, si considera una giornata di lavoro pari a otto ore.
4. La certificazione della complementarità contiene il numero di camere e di alloggi con i relativi posti letto, il numero di coperti, i giorni di apertura annui autorizzati ed ogni altro limite relativo alle attività agrituristiche che l'azienda può offrire, rimanendo in rapporto di connessione e complementarità con l'attività agricola, tenuto conto che l'attività agricola deve essere sempre prevalente su quella agrituristica.
5. L'esito dell'accertamento della complementarità dell'azienda agrituristica, è comunicato dalla struttura competente al richiedente e al comune in cui ha sede l'azienda interessata, entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda.

**TABELLA "A"**  
**TEMPO/LAVORO IN ATTIVITA' AGRITURISTICA**

<b>Tipo di attività</b>	<b>n. posti letto</b>	<b>n. ore giorno</b>
camera con 1 <sup>a</sup> colazione	fino a 8	4
camera con 1 <sup>a</sup> colazione	da 9 a 16	6
mezza pensione	fino a 8	10
mezza pensione	da 9 a 16	14
mezza pensione	da 17 a 24	18
pensione completa	fino a 8	18
pensione completa	da 9 a 16	20
pensione completa	da 17 a 24	24
alloggio con prima colazione	fino a 8	2
alloggio con prima colazione	da 9 a 16	3
<b>Tipo di attività</b>	<b>n. posti letto</b>	<b>n. ore anno</b>
alloggio	fino a 8	96
alloggio	da 9 a 16	150
<b>Tipo di attività</b>	<b>n. coperti pasto</b>	<b>n. ore giorno</b>
merende per gli ospiti	fino a 16	4
merende per gli ospiti	da 17 a 24	6
ristoro	fino a 20	8
ristoro	da 21 a 30	12
ristoro	da 31 a 60	14
ristoro	da 61 a 80	16

merende	fino a 20	4
merende	da 21 a 30	6
merende	da 31 a 60	7
merende	da 61 a 80	8

Art. 8

*(Standard costruttivi e parametri per il dimensionamento degli interventi di ampliamento e di nuova costruzione)*

1. Nel caso di recupero di fabbricati esistenti, non è fissato un massimo di superficie calpestabile utilizzabile, rimanendo il vincolo del numero di coperti e di posti letto autorizzati ad ogni richiedente, dalla struttura competente.
2. Nel caso in cui vengano parzialmente rifunzionalizzate strutture agricole esistenti, le superfici da adibire ad attività agrituristiche non devono pregiudicare la razionalità minima dei locali rurali necessari all'attività agricola.
3. Qualora non sia possibile utilizzare o recuperare strutture esistenti, i fabbricati ad uso agrituristico possono essere di nuova costruzione, ivi compreso l'ampliamento, nel rispetto del numero di giornate lavorative in agricoltura e dei massimali di superficie descritti nella tabella "B" e limitatamente alle attività di locazione di camere, di ristorazione mediante la somministrazione di pasti, merende e degustazioni di prodotti aziendali e di fattoria didattica, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera b) della l.r. 29/2006.
4. I volumi di nuova costruzione devono comunque essere proporzionali ai volumi a destinazione agricola esistenti nell'ambito dell'azienda agricola del richiedente, esclusa la residenza del conduttore.
5. Laddove non previsto dalle norme di PRGC, le altezze massime nette interne dei locali a destinazione agrituristica, non possono superare l'altezza valutata per ogni singolo caso dalla Commissione Tecnica di cui all'articolo 6, in funzione delle esigenze specifiche dell'attività agrituristica richiesta.

<b>TABELLA "B" - MASSIMALI DI SUPERFICIE PER NUOVE COSTRUZIONI E AMPLIAMENTI</b>		
<b>Giornate lavorative necessarie, così come descritte al precedente art. 3, comma 2</b>	<b>Massimo superficie calpestabile di nuova costruzione per singola attività</b>	<b>Totale superficie calpestabile massima di nuova costruzione per azienda</b>
275 in mayen e fondovalle	camere con prima colazione: <b><u>272 mq</u></b> oppure camere con prima colazione e angolo cottura: <b><u>320 mq</u></b> oppure fattoria didattica : <b>50 mq</b>	<b><u>320 mq</u></b>
550 in mayen e fondovalle	Camere con pensione: <b><u>288 mq</u></b> Ristoro : <b><u>120 mq</u></b>	<b><u>320 mq</u></b>
Alpeggi		<b><u>30 mq</u></b>

6. Gli interventi di ampliamento di fabbricati esistenti sono concessi fino al raggiungimento della superficie calpestabile di cui alla tabella “B” e limitatamente alle attività di locazione di camere, di fattoria didattica e di ristorazione mediante la somministrazione di pasti, merende e degustazioni di prodotti aziendali, ai sensi dell’articolo 16, comma 1, lettera b) della l.r. 29/2006.
7. Nel caso di riconversione di attività agrituristiche esistenti da ristoro e camere con pensione ad un’attività di sola locazione di camere con pensione, è ammessa una deroga ai massimali di cui sopra fino ad un massimo di 80 metri quadrati di superficie calpestabile, per la realizzazione delle superfici necessarie ad ospitare l’aumento dei posti letto autorizzabili ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera b) della legge regionale 29/2006.

A) CAMERE CON PRIMA COLAZIONE (16 p.l.):

max superficie netta per 16 posti letto: mq. 272  
max superficie netta per posto letto: mq. 17.

B) CAMERE CON PRIMA COLAZIONE E ANGOLO COTTURA (16 p.l.):

max superficie netta per 16 posti letto: mq 320  
max superficie netta per posto letto: mq 20.

C) CAMERE CON PENSIONE :

max superficie netta per 16 posti letto: mq. 288  
max superficie netta per posto letto: mq. 18  
max superficie netta per 24 posti letto: mq. 408  
max superficie netta per posto letto: mq. 17.

D) RISTORO :

max superficie netta per 30 coperti: mq. 120  
max superficie a coperto: mq. 4  
max superficie netta per 60 coperti: mq. 180  
max superficie a coperto: mq. 3.

E) AUTORIMESSA (interrata o seminterrata).

Metri quadrati netti per posto macchina: (5x 2,70) mq. 13,50  
Spazio di manovra: larghezza massima metri 6,50  
Rampa di accesso: larghezza massima metri 3,00  
Muri esterni: 0,60 metri.

F) LOCALI DI LAVORAZIONE E CONSERVAZIONE DEI PRODOTTI E LOCALI DI SERVIZIO:

1. la superficie non residenziale da destinare ai locali di lavorazione e conservazione dei prodotti ed ai locali di servizio, qualora interrati o seminterrati, deve essere realizzata entro sagoma delle superfici soprastanti oppure con un fuori sagoma massimo pari al 30%.
2. la superficie dei locali di cui al punto 1, qualora non interrati, deve essere proporzionata alle dimensioni dell’azienda agrituristica ed al tipo di attività agrituristica svolta e non può superare complessivamente i 70 metri quadrati di superficie calpestabile. In tali locali, da realizzarsi ai sensi della disciplina igienico-sanitaria vigente, sono compresi:

- a) locale per la macellazione di propri animali;
- b) camera per l'essiccazione dei prodotti;
- c) dispensa;
- d) locale polivalente, come definito dalle disposizioni igienico-sanitarie;
- e) lavanderia;
- f) stireria;
- g) deposito biancheria;
- h) deposito attrezzi e materiale per la pulizia;
- i) deposito attrezzature sportive;
- j) altri locali oggetto di approvazione da parte della Commissione tecnica di cui all'articolo 6.